



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

Bologna, data del protocollo

Trasmissione a mezzo P.E.C

Ordini Professionali della regione Emilia-Romagna  
Dottori commercialisti ed esperti contabili  
Avvocati  
Consulenti del lavoro

[Indirizzi PEC](#)

**Oggetto:** richiesta diffusione corretta gestione in fase di non accettazione dell'incarico da parte degli esperti negoziatori e in fase di redazione della relazione finale a conclusione delle trattative per conto della Commissione regionale, co. 6 art. 13 del Codice della crisi di impresa (D.Lgs n. 14 del 2019 e s.m.i.).

Gentilissimi,

la Commissione regionale di cui al comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs n. 14/2019 e s.m.i (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - cd. CCII) mi segnala l'opportunità di ricordare ai vostri associati, iscritti nell'Elenco regionale gli esperti in composizione negoziata, quanto segue.

1. Il comma 4 dell'art. 17 "Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento" del Codice della crisi di impresa prevede la possibilità per l'esperto nominato dalla Commissione regionale (per le imprese cd. sopra-soglia) o dal Segretario Generale della Camera di Commercio (per le imprese cd. sotto-soglia) di non accettare l'incarico conferitogli, dandone comunicazione al soggetto che l'ha nominato affinché provveda alla sua sostituzione.

In fase di rinuncia dell'incarico, la Commissione regionale raccomanda agli esperti di esplicitare le ragioni della non accettazione (disponibilità di tempo, possesso delle specifiche competenze occorrenti in relazione alla complessità della società, conflitto di interessi, mancanza dei requisiti di indipendenza, etc).

2. Al momento della conclusione dell'incarico e dell'inserimento della relazione finale sulla Piattaforma telematica nazionale, necessaria ai fini dell'archiviazione del procedimento, la Commissione invita gli esperti a non usare formule di rito bensì a dettagliare il proprio parere circa l'idoneità della eventuale continuità aziendale e della sostenibilità del debito dell'impresa in presenza di accordo con i creditori oppure, in esito alle trattative, circa la praticabilità di una soluzione concordata della crisi anche laddove non sia stato raggiunto l'accordo con i creditori.



Affari Generali

Piazza Mercanzia n. 4 – 40125 BOLOGNA

P.E.C.: [cciaa@bo.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@bo.legalmail.camcom.it)

Sito web istituzionale: [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it)



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

***Camera dell'Economia***

3. Si ricorda inoltre che gli esperti sono tenuti, in fase di conduzione della procedura, ad una analisi della coerenza del piano di risanamento redatto dall'imprenditore attraverso la check-list.

A questo proposito si richiama l'attenzione alla "Sezione III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata" contenuta nel Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia.

Ringraziando per la collaborazione, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Giada Grandi)  
*firmato digitalmente*



**Affari Generali**  
Piazza Mercanzia n. 4 – 40125 BOLOGNA  
P.E.C.: [cciaa@bo.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@bo.legalmail.camcom.it)  
Sito web istituzionale: [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it)